

Articolo 40-ter
(Accesso agli incentivi per impianti di biogas)

L'**articolo 40-ter** dispone la **proroga per il 2020** degli **incentivi** previsti dalla Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW, aventi determinate caratteristiche.

In particolare, l'articolo dispone la **proroga, senza nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica e **limitatamente all'anno 2020**, degli **incentivi** previsti dall'articolo 1, comma 954 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), relativi agli **impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas**, con potenza elettrica non superiore a **300 kW** e facenti parte del ciclo produttivo di una **impresa agricola**, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto.

Si precisa che l'**ammissione** agli incentivi dovrà avvenire secondo le **stesse procedure e modalità** di cui all'articolo 1, commi da 954 a 956, L. 145/2018 e nel **limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di Euro** (coperto tramite il meccanismo degli oneri generali di sistema e, dunque, senza effetti negativi per la finanza pubblica).

La **Legge di bilancio 2019** (L. n. 145/2018) ha **esteso la possibilità di accesso alle tariffe incentivanti** previste dal D.M. 23 giugno 2016, agli impianti di **produzione di energia elettrica alimentati a biogas**, con potenza elettrica non superiore a **300 kW** e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto.

Si ricorda che l'accesso agli incentivi è stato **condizionato all'autoconsumo in sito** dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali (articolo 1, comma 954).

Si sottolinea come il comma 954 abbia previsto che **la misura operasse fino alla data di pubblicazione del nuovo decreto ministeriale di incentivazione delle fonti rinnovabili** (ex art. 24, co. 5 del D. Lgs. n. 28/2011) riferito all'anno 2019. Si fa presente che **il nuovo decreto** di incentivazione, cd. D.M.4 luglio 2019, "*Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei*

processi di depurazione” cd. FER 1, riferito all'anno 2019 e successive annualità, è stato **pubblicato** in G.U. il 9 agosto 2019.

Ferma restando la modalità di **accesso diretto**, l'ammissione agli incentivi di cui al comma 954 è stata riconosciuta agli impianti tenuti all'**iscrizione a registro** nel limite di un costo annuo di 25 milioni di euro (articolo 1, comma 955).

Nel dettaglio, sono state previste **due diverse modalità**, a seconda della **potenza** dell'impianto:

- **accesso diretto**: gli impianti **fino a 100 kW** possono presentare **domanda** a seguito dell'entrata in esercizio;

- **iscrizione ai Registri**: gli impianti di **potenza superiore a 100 kW e fino 300 kW** devono essere iscritti allo specifico Registro per l'assegnazione del contingente di potenza disponibile e, se rientrati in posizione utile, possono presentare domanda dopo aver realizzato l'impianto. Gli impianti fino a 100 kW possono optare per l'iscrizione al Registro invece dell'accesso diretto⁸⁰.

Il **Gestore dei servizi energetici-GSE Spa** forma e pubblica la **graduatoria** delle domande iscritte a registro nel suo sito internet, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico fino a eventuale saturazione del contingente di potenza messo a bando:

- a) impianti localizzati, in tutto o in parte, in aree agricole classificate vulnerabili ai nitrati;
- b) impianti che richiedono una tariffa pari al 90 per cento di quella di cui al comma 954;
- c) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura (articolo 1, comma 956).

⁸⁰ Per tutti dettagli sui requisiti, sul Registro, sulle tariffe e sulle modalità di presentazione delle richieste è possibile consultare l'**Addendum alle Procedure Applicative del DM 23 giugno 2016** e le stesse **Procedure**.